



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico
- finanziaria

Comune di Chianocco (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2022 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Chianocco (TO) - Richieste istruttorie.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2022.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro **15 giorni** dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Andrea Carapellucci
firmato digitalmente



ENTE: Comune di Chianocco (TO)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2022, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del **Comune di Chianocco (TO)**, nonché della documentazione disponibile sulla BDAP e sul sito internet istituzionale dell'Ente, si riscontra quanto segue:

1. Capacità di riscossione

Dall'esame dei dati contabili dei rendiconti degli anni 2020, 2021 e 2022 tratti dalla BDAP risulta una capacità di riscossione generale pari rispettivamente a circa il 62%, 51%, 53% nel triennio considerato.

Nel triennio, la capacità di riscossione delle entrate proprie (Titoli 1 e 3) ha avuto la seguente evoluzione:

Riscossioni Tit. I c. residui %	2020	2021	2022
Riscossioni residui Tit. I (a)	13.425,83	39.160,97	70.521,44
Residui iniziali Tit. I (b)	181.800,02	190.703,16	212.731,93
% Riscossione c. residui (a/b)	7%	21%	33%
Riscossioni Tit. I c. comp. %	2020	2021	2022
Riscossioni competenza Tit. I (a)	446.569,43	412.233,21	471.313,70
Accertamenti Tit. I (b)	501.440,11	473.422,95	530.944,20
% Riscossione c. compet. (a/b)	89%	87%	89%
Riscossioni Tit. III c. residui %	2020	2021	2022
Riscossioni residui Tit. III (a)	1.974,37	21.284,17	4.836,00
Residui iniziali Tit. III (b)	33.803,50	38.417,18	9.475,03
% Riscossione c. residui (a/b)	6%	55%	51%
Riscossioni Tit. III c. comp. %	2020	2021	2022
Riscossioni competenza Tit. III (a)	110.461,29	152.420,62	178.780,59
Accertamenti Tit. III (b)	120.422,29	156.121,18	194.269,44
% Riscossione c. compet. (a/b)	92%	98%	92%

I dati evidenziano un buon andamento delle riscossioni in conto competenza e residui delle entrate dei Titoli 1 e 3, ed un miglioramento nelle riscossioni in conto residui. Tuttavia, dall'esame del parere dell'Organo di revisione (cfr. pag. 12) risultano residui attivi del Titolo primo anteriori al 2019 per Euro 59.249,25. Come si evince dal prospetto dei residui attivi per anno di provenienza esposto in BDAP, si tratta di residui TARI risalenti ad anni 2016-2017-2018.

Pertanto, si invita a:

- dettagliare le voci di entrata maggiormente critiche in termini di incassi, fornendo aggiornamenti rispetto a quanto già emerso in sede di istruttoria al rendiconto 2020;
- fornire un'analisi delle cause della ridotta capacità di riscossione di tali poste;
- motivare il mantenimento delle poste medesime fra i residui attivi.

In proposito, si rammenta che ai sensi del par. 3.3 del principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa fra i tre e i cinque anni, è necessario valutare (e motivare adeguatamente) sia la scelta di procedere allo stralcio che quella di mantenere i residui attivi nel conto del bilancio, mentre per i crediti di anzianità ultra-quinquennale lo stralcio è doveroso, salvo casi eccezionali (v. Sez. controllo Marche, deliberazioni. n. 177/2023/PAR).

2. Accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021, l'art. 1, comma 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. è stato introdotto l'obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali. Si tratta dell'obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

Giova altresì rammentare come, in merito, il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell'obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l'accantonamento.

Tenuto conto che nel prospetto a.1) *"Elenco di risorse accantonate del rendiconto di gestione 2022"* risulterebbe accantonato l'importo di Euro 3.010,00 a titolo di FGDC, si chiede all'Ente di trasmettere la deliberazione di Giunta o di Consiglio Comunale di cui all'art. 1 comma 862 della legge 145/2019 e ss. mm., unitamente alle valutazioni rese dall'Organo di Revisione in ordine alla sua congrua determinazione (non specificamente desumibili su tale fondo all'interno della Relazione allegata al rendiconto 2021: vds. pag. 16, né dal questionario: vds. Sez. II punto 32).

3. Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dalla consultazione del sito Internet dell'Ente, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione*" è stato rinvenuto il dato riferibile all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2021 pari a + 48,28 giorni (superiore, pertanto, ai limiti di legge), mentre non è stato pubblicato il dato relativo all'esercizio 2022.

Si invita pertanto l'Ente a precisare quali siano le azioni poste in essere al fine di ricondurre l'indice di tempestività entro i limiti previsti e ad indicare il valore di tale indice per l'anno 2022.